



Prot. 837/19

## REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

*(approvato dal Collegio dei Professori in data 26 ottobre 2007 e modificato 18/06/2019.)*

Art. 1 Elezioni	p. 2
Art. 2 Elettorato Attivo	p. 2
Art. 3 Elettorato Passivo	p. 2
Art. 4 Commissione Elettorale	p. 3
Art. 5 Sistema Elettorale	p. 3
Art. 6 Operazioni di Voto	p. 4
Art. 7 Operazioni di Scrutinio	p. 4
Art. 8 Costituzione del Consiglio Accademico	p. 4

### ART. 1 ELEZIONI

1. Le elezioni del Consiglio Accademico si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto integrato dalla circolare del Direttore generale dell'AFAM prot. n. 3678 del 21 maggio 2007. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto.

2. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto emanato almeno 45 giorni prima delle elezioni che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

3. In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, si scorre la graduatoria stilata dalla Commissione elettorale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. In caso di esaurimento della stessa, vengono indette entro sessanta giorni le elezioni suppletive per membro a integrazione se in numero non superiore a uno, altrimenti si procede al rinnovo dell'organo.

### ART. 2 ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo spetta ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte assunti a tempo indeterminato e ai titolari di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

La lista degli aventi diritto al voto è redatta dalla Commissione Elettorale.

### ART. 3 ELETTORATO PASSIVO

Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri, di cui 4 docenti, 2 studenti in maggiore età e il Direttore. L'elettorato passivo per la componente docenti del Consiglio Accademico spetta ai professori di prima e



seconda fascia a tempo indeterminato e agli incaricati in posizione contrattuale di durata almeno pari al periodo temporale del mandato. I candidati non debbono aver riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano già stati riabilitati. Inoltre non debbono aver riportato condanna penale ancorché in relazione alla medesima siano intervenuti amnistia, indulto o sospensione della pena, e non devono risultare rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari. Devono essere in possesso di un diploma conseguito presso un Conservatorio di Musica Statale o, in alternativa, debbono essere in possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università.

Le candidature sono raccolte dal Direttore che le trasmette alla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e redige la lista dei candidati in ordine alfabetico. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Direttore.

#### **ART. 4 COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento. Essa si compone di tre membri, individuati dal Collegio dei professori al proprio interno; una volta costituita, essa nomina al proprio interno il Presidente. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale.

I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura come componenti del Consiglio Accademico.

I lavori della Commissione, verbalizzati e sottoscritti dai componenti della Commissione stessa, sono pubblicati all'Albo dell'Istituzione.

In caso di assenza di un membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da colui che ha riportato il maggior numero di voti. La Commissione Elettorale è eletta dal Collegio dei Professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. Nel caso in cui non fosse possibile costituire per elezione la Commissione, essa è nominata dal Direttore. La Commissione Elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio. Il Presidente della Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Presidente della Commissione di seggio.

#### **ART. 5 SISTEMA ELETTORALE**

Le operazioni di voto si svolgono nella giornata fissata nel decreto di indizione. Ogni elettore esprime fino a un massimo di quattro preferenze. Nel caso di elezione del membro a integrazione esprime una preferenza sola. L'operazione avviene a scrutinio segreto. Risultano eletti i quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Le votazioni sono valide se vi prende parte la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto si procede di seguito alla seconda votazione, ove saranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti indipendentemente dal numero di partecipanti al voto. Nei casi di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. A



parità di anzianità in servizio risulta eletto il candidato più anziano. Qualora non vi siano candidature in numero pari o superiore agli elegendi è indetta una seconda elezione.

#### **ART. 6 OPERAZIONI DI VOTO**

Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome. Può essere identificato dai componenti del seggio anche per conoscenza personale.

Le schede devono essere firmate da tutti i membri della Commissione Elettorale.

Il voto è segreto e deve essere espresso dall'elettore tracciando una **X** nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti.

#### **ART. 7 OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Le operazioni di scrutinio, che sono pubbliche, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

Sono ritenute nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità o nelle quali non sia possibile desumere il nome del candidato votato.

Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza.

#### **ART. 8 COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale, il Presidente con decreto costituisce il Consiglio Accademico.